

STATUTO

VERDE E D.D. S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: FERRARA FE VIA CESARE DIANA 17

Codice fiscale: 01876650381

Numero Rea: FE - 205972

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "E" AL N. 60978/18141 DI REPERTORIO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita la società a responsabilità limitata con socio unico denominata "VERDE E D.D. S.R.L."

Art. 2) La società ha per oggetto l'attività di:

- manutenzione ordinaria del verde;
- la fornitura di piante ornamentali, assicurandone anche il trasporto;
- la manutenzione degli arredi esistenti su aree verdi;
- la dezanzarizzazione, la derattizzazione ed altre disinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive.

In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fideiussioni od altre forme di garanzia anche a favore di terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere in Società od aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, stipulare con le medesime ogni tipo di contratto, anche di associazione e partecipare in consorzi od altri organismi associativi, con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 385/1993.

Art. 3) La sede legale della Società è in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle imprese. Gli Amministratori hanno facoltà di istituire unità locali o trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta ai Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o trasferire la sede in Comune diverso.

Art. 4) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o scioglimento anticipato.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 35.000,00 (trentacinquemila).

Aumento di capitale, conferimenti e finanziamenti

Art. 6) I soci decidono, mediante delibera assembleare da prendersi con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento del capitale.

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

I soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Si applica in ogni caso l'art.2467 C.C..

Domiciliazione.

Art. 7) Il domicilio dei soci, degli amministratori, del/dei sindaco/i e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal competente Registro delle Imprese. L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà essere comunicato alla società. Sarà cura degli interessati comunicare alla Società tramite lettera raccomandata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Emissione titoli di debito.

Art. 8) La società può emettere titoli di debito.

La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'art. 2412 C.C. e nell'osservanza dell'art.2483 C.C..

Trasferimento delle partecipazioni.

Art. 9) Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, in quanto il cessionario sia socio, o coniuge, o discendente in linea retta del socio.

Al di fuori dei casi precedentemente indicati nel caso di cessione a titolo oneroso, totale o parziale, delle partecipazioni sociali, spetta ai soci il diritto di prelazione sulle partecipazioni in cessione.

A tal fine, il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo ed agli altri soci mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal competente Registro Imprese, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto della cessione, delle generalità dell'acquirente e del prezzo di cessione.

La prelazione dovrà essere esercitata, relativamente all'intero oggetto della cessione, mediante comunicazione da spedirsi con lettera raccomandata al socio cedente, all'organo amministrativo ed agli altri soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione.

In mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà effettuare la cessione nel rispetto di quanto indicato nella propria iniziale comunicazione.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute per atto a titolo gratuito né a titolo di permuta a terzi estranei alla società, né formare oggetto di pegno convenzionale o di usufrutto costituito per atto tra vivi, salvo quanto previsto al primo paragrafo di questo articolo.

Art. 10) Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 11) Il socio può recedere dalla società.

Non sono convenute cause di recesso oltre quelle previste dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo costitutivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la

responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Art. 12) Non si danno specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13) Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie loro riservate sono quelle indicate come riservate alle decisioni dei soci in forma assembleare nell'art.2479 C.C..

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che risulti tale dall'elenco tenuto presso il competente Registro imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

Assemblea dei soci

Art. 14) L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche fax o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.

Art. 15) Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art.2475 C.C., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano.

Art. 16) In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 17) La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal competente Registro Imprese (o indirizzo e-mail) e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli organi sociali.

Art. 18) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

Art.19) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, o, nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, dall'amministratore incaricato di effettuare la convocazione. In caso di loro impedimento o assenza l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 20) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C..

AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La Società è amministrata da un Amministratore Unico, anche persona giuridica, o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci, su decisione dei soci mediante delibera assembleare.

Art. 22) L'amministrazione della società può essere altresì affidata a due o più amministratori i quali potranno agire tra loro sia disgiuntamente sia congiuntamente, a norma del terzo comma dell'art. 2475 C.C.. In tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 CC.

Art. 23) All'organo amministrativo sono affidati tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione che non siano dalla legge o da questo statuto riservati all'assemblea dei soci.

Si applica l'art. 2382 C.C..

Nel caso previsto dal precedente articolo 22) e con riferimento alle operazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., o ad analoghe disposizioni di legge, nel caso di amministrazione affidata disgiuntamente, le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente.

Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle deci-

sioni degli amministratori.

Per quanto riguarda le modalità e il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in quanto compatibili con le precedenti disposizioni, quelle dettate per il consiglio di amministrazione dall'art.28 del presente testo di norme.

Art. 24) La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza od impedimento del Presidente. In caso di amministrazione disgiunta, congiunta o mista, la rappresentanza e la firma sociale saranno attribuite, all'atto della nomina dall'Assemblea, secondo le modalità che saranno ritenute più idonee.

Art. 25) All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il consiglio di amministrazione; determinano, se del caso, l'affidamento disgiunto dell'amministrazione come previsto dal terzo comma dell'art. 2475 C.C.; determinano anche la durata in carica dell'amministratore o degli amministratori, salvo che intendano effettuare la nomina sino a revoca o dimissioni.

Non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Art. 26) La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

Art. 27) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

Art. 28) Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale

organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori; d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società che trascriverà le risultanze della consultazione sul libro verbali;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Compensi agli amministratori

Art. 29) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. L'Assemblea può tuttavia fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30) La società può nominare il Sindaco o il Collegio Sindacale e/o il Revisore e/o una Società di revisione, secondo legge.

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del Collegio Sindacale, esso può esercitare anche la revisione legale ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Qualora, in alternativa al Collegio sindacale, la società nomini per la revisione legale un revisore o una società di revisione questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al Collegio Sindacale, al Revisore o alla Società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

BILANCIO ED UTILI

Art. 31) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis C.C..

Art. 32) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 33) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to: Paolo Paramucchi

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)